



REGIONE DEL VENETO



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA REGIONE DEL VENETO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO PER UNA COLLABORAZIONE FORMATIVA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI NELL'AMBITO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

**La Regione del Veneto**, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità, Elena Donazzan, nata a Bassano del Grappa (VI), il 22/06/1972;

**L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato “USRV” con sede a Venezia, Riva de Biasio – S. Croce 1299, codice fiscale 80015150271, rappresentata dal Direttore Generale Daniela Beltrame, nata a Udine il 14/04/1959;

di seguito denominate “**le Parti**”.

## VISTI

- la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con particolare riferimento ai commi 10, 20, 38, 58, 121, 122, 124;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 contenenti i regolamenti recanti la revisione dell'assetto ordinamentale-organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, convertiti, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.Lgs n. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e ed integrazioni e in particolare le disposizioni riportate negli articoli 112, 117, 118, 119;
- il D.L. 15 aprile 2005, n.77 di “Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro”, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazione nella legge 8 novembre 2013 n. 128, con particolare riferimento all'art. 5, comma 4-ter, che detta ulteriori disposizioni in materia di Alternanza Scuola-Lavoro;
- la L.R. 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale";
- la L.R. 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche";
- la L.R. 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali";
- il "Documento Italia 2020 – Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, il 23 settembre 2009;
- il Protocollo d'Intesa tra MIUR e MIBACT, in data 16 aprile 2014, che si propone di creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, per uno sviluppo della società della conoscenza;
- il Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto e Parti Sociali per l'Alternanza Scuola-Lavoro, sottoscritto il 1 giugno 2016;
- i documenti nazionali e internazionali, le raccomandazioni dell'UNESCO e le direttive comunitarie che costituiscono quadro di riferimento generale entro cui collocare tutte le azioni di educazione ai valori della storia, elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale.

#### **PREMESSO CHE**

- l'Alternanza Scuola-Lavoro, di seguito denominato ASL, consiste nella realizzazione di percorsi formativi per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, progettati ed attuati sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dagli Istituti Scolastici con enti, associazioni o privati;
- il citato Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto e Parti Sociali per l'Alternanza Scuola-Lavoro prevede collegamenti istituzionali tra scuole del Veneto e strutture ospitanti, quali enti pubblici e musei pubblici e privati nella regione del Veneto al fine di migliorare le competenze dei docenti e degli studenti anche in vista dell'occupabilità e delle scelte post-diploma di questi ultimi;
- i musei, le biblioteche, gli archivi e gli enti e istituzioni culturali e di spettacolo possono pertanto collaborare con le istituzioni scolastiche in azioni coordinate nell'ottica dell'ASL per fare conoscere in modo integrato e interdisciplinare il patrimonio culturale della regione al fine di offrire

opportunità di potenziamento formativo degli studenti, anche nella prospettiva di sviluppare competenze e orientamento in ambito lavorativo;

- l'educazione al patrimonio rappresenta una visione globale e interdisciplinare dei beni culturali, materiali e immateriali, anche in relazione a pratiche partecipative per lo sviluppo dello spirito identitario e di appartenenza a comunità e territori ponendosi quale strumento di acquisizione di conoscenze e di competenze specifiche.

La Regione e l'USRV si impegnano a collaborare allo sviluppo e alla diffusione, in ambito regionale, dell'ASL, secondo la L. 13 luglio 2015, n. 107 e in applicazione del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, USRV, Unioncamere del Veneto e Parti Sociali, sottoscritto il 1 giugno 2016.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### **Art. 2 - Ambiti tematici oggetto di interesse**

La Regione e l'USRV, di seguito denominate Parti, intendono consolidare il reciproco rapporto di collaborazione nell'ambito delle proprie attività istituzionali, come richiamate in premessa, per le finalità di cui al presente Protocollo, valutando specifiche azioni comuni e interventi congiunti, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a. realizzazione in ambito regionale di percorsi di ASL, progettati e condivisi anche tramite attività laboratoriali per docenti e studenti sui suddetti temi;
- b. formazione e divulgazione delle conoscenze in campo letterario, culturale, artistico, archeologico, tecnico–architettonico, musicale, storico, linguistico e identitario, economico, paesaggistico, naturalistico e sportivo;
- c. ideazione, programmazione e gestione di concorsi e/o laboratori per le scuole di ogni ordine e grado su temi concordati che possano generare e valorizzare ulteriori attività formative da condurre presso gli stessi istituti scolastici;
- d. monitoraggio congiunto dell'efficacia delle attività poste in essere a seguito del presente Protocollo.

### **Art. 3 - Impegni delle Parti**

Le Parti si impegnano a:

- a) favorire i collegamenti istituzionali tra scuole del Veneto e strutture aderenti all'iniziativa per offrire agli studenti opportunità formative di qualificato profilo finalizzate all'acquisizione di competenze legate all'ambito del patrimonio culturale e della cultura spendibili nella scelta post diploma, nel mercato del lavoro e nella ricerca applicata ai temi culturali, sociali, economici e della creatività;
- b) sostenere la progettazione e l'attuazione di iniziative di formazione dei docenti e degli studenti di istruzione nelle materie oggetto della presente intesa presso musei, biblioteche, archivi, enti e istituzioni culturali e di spettacolo;
- c) favorire l'ideazione di percorsi educativi per gli Istituti Superiori di ogni ordine e grado, incentivando la realizzazione di specifiche e coerenti attività anche laboratoriali, in sintonia con i temi promossi dalla Regione del Veneto per valorizzare il patrimonio culturale;
- d) promuovere lo sviluppo di itinerari e visite d'istruzione presso musei, biblioteche, archivi, enti e istituzioni culturali e di spettacolo con particolare vocazione didattica, al fine di facilitare il rapporto tra il mondo della cultura e della scuola, offrendo occasioni di approfondimento delle principali tematiche segnalate dal MIUR;
- e) favorire la consapevolezza della unicità del patrimonio culturale da parte degli studenti, promuovendo percorsi di avvicinamento e scoperta dei soggetti preposti alla valorizzazione della cultura e alla salvaguardia del patrimonio;
- f) favorire la trasmissione dei saperi attinenti al mondo della cultura attraverso la messa in relazione delle diverse professionalità disciplinari presenti in musei, biblioteche, archivi e in enti e istituzioni culturali e di spettacolo con gli studenti di ogni ordine e grado;
- g) partecipare alla elaborazione di progetti, materiali didattici e di ricerca, anche sperimentali, per collaborare con l'USRV per favorire le esigenze formative e i processi di integrazione interdisciplinare previsti dall'applicazione dell'ASL;
- h) facilitare la collaborazione tra i responsabili degli Istituti scolastici e culturali al fine di fare incontrare le reciproche esigenze di domanda-offerta nell'ambito della progettazione ASL;
- i) favorire la messa in rete di conoscenze ed esperienze di soggetti che nel territorio regionale promuovono l'educazione al patrimonio culturale materiale e immateriale al fine di condividere progettualità e informazioni di carattere operativo;
- j) comunicare nel settore culturale gli esiti della collaborazione sviluppata nell'ambito ASL e diffondere le buone pratiche, anche attraverso iniziative congiunte con i soggetti partecipanti.

### **Art. 4 - Organismi di gestione dell'accordo**

Per la realizzazione operativa degli obiettivi richiamati nel presente Protocollo, sono costituiti:

- a. il Gruppo di Coordinamento, composto da due componenti nominati dal Direttore dell'USRV, uno dei quali con compiti di coordinatore, e da due componenti nominati dal Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura della Regione. Tale organismo avrà il compito di coordinare le attività derivanti dall'attuazione del presente Protocollo e di dare supporto alla Regione e all'USRV nelle relazioni esterne con i responsabili di musei, archivi, biblioteche e enti e istituzioni culturali e di spettacolo al fine di promuovere l'ASL e favorire la progettualità prevista dalla presente intesa;
- b. il Comitato Tecnico Scientifico, composto da due componenti nominati dal Direttore dell'USRV, uno dei quali sarà un docente esperto, e da due componenti nominati dal Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura della Regione. Tale organismo avrà il compito di curare gli aspetti scientifici e tecnici delle azioni poste, di monitorare le attività di alternanza realizzate negli ambiti tematici di cui al precedente art. 2 e di dare supporto alla Regione e all'USRV in merito a:
- individuazione di enti e istituzioni veneti idonei a ospitare gli studenti interessati;
  - attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione presso i potenziali soggetti ospitanti, quali archivi, biblioteche, musei, enti e istituzioni culturali e di spettacolo veneti ed altri soggetti privati interessati;
  - riconoscimento di buone pratiche di formazione nei diversi ambiti culturali, quali musei, biblioteche, archivi e in enti e istituzioni culturali e di spettacolo ed altri soggetti privati interessati;
  - attività di collaborazione tra i responsabili degli Istituti e dei luoghi della cultura con le scuole di ogni ordine e grado;
  - promozione di concorsi, ricerche, seminari convegni e attività conoscitive in genere relativamente al patrimonio culturale e alle attività culturali.

#### **Art. 5 - Risorse finanziarie**

La sottoscrizione della presente intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

#### **Art. 6 - Durata, recesso e scioglimento**

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla firma della sua stipula e rimane in vigore per tre anni.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo, dandone comunicazione scritta alle altre Parti firmatarie, prima della scadenza e senza alcun obbligo di motivarne ragione o causa.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informativo, relativi ad attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso

connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

#### **Art. 8 - Controversie**

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

#### **Art. 9 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.